

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società mista pubblico-privata nella forma di società consortile a responsabilità limitata denominata: "**GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LA PESCA TERRE DI MARE Società Consortile a Responsabilità Limitata**" o anche, in forma abbreviata, "**G.A.L. TERRE DI MARE S.C. a r.l.**".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Bisceglie.

La sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito di uno dei territori comunali aderenti (Comuni di: Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo) con delibera dell'assemblea soci che ne darà comunicazione al Registro delle Imprese ai fini dei conseguenti adempimenti pubblicitari.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, recapiti, uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemila cinquanta e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci a norma di legge.

La società potrà essere sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.

Articolo 4 - Scopo ed oggetto

La società **non ha fini di lucro** ed ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per garantire ed attuare politiche di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico dell'area costiera di competenza.

La società, quale configurazione del Gruppo di Azione Locale della Pesca, ai sensi degli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e degli artt. 29-30 del Reg. (UE) n. 1139/2021, svolge tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo del sistema pesca e delle comunità costiere, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali del territorio in cui opera, attraverso, in via prioritaria ma non esclusiva, l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo approvata dalla Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio del PN FEAMPA 2021/2027.

La Società, in via prioritaria ma non esclusiva, riveste il ruolo di soggetto responsabile della gestione e realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo approvata dalla Regione Puglia. La Società è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento tra i molteplici soggetti di natura pubblica e privata che costituiscono il "G.A.L. TERRE DI MARE S.C. a r.l.", per assicurare il perseguimento delle finalità condivise derivanti dall'integrazione tra attività produttive ed altre attività locali, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale ai soggetti aderenti.

La Società, contribuisce, in via prioritaria ma non esclusiva, al raggiungimento della Priorità 3 - Obiettivo Specifico 3.1 "*Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura*" relativa agli artt.31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e artt. 29-30 del Reg. (UE) n. 2021/1139 che prevede lo strumento locale di tipo partecipativo.

La società potrà intraprendere ogni attività prevista per l'attuazione di cui le finalità sopra ed altra azione contemplata da programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi di cui al presente articolo.

La società, inoltre, potrà indirizzare proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale e svolgere attività di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, anche assumendo deleghe da parte degli enti locali.

Oggetto della società sarà quindi lo svolgimento delle attività di seguito elencate, senza presunzione di esaustività, dirette allo sviluppo locale ed alle seguenti finalità:

elaborare e realizzare la Strategia di Sviluppo Locale del "G.A.L. TERRE DI MARE S.C. a r.l." delineata all'interno di un "Piano di Azione" CLLD nel rispetto della Priorità 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Reg. (UE) n. 2021/1060, artt.31-34 e Reg. (UE) n. 2021/1139, artt. 29-30;

sviluppare i settori dell'economia blu, in linea con la Comunicazione CE sull'economia blu sostenibile, sfruttando i punti di forza di tali settori e rafforzandone i legami con l'economia locale;

promuovere i sistemi agroalimentari e le filiere sostenibili, favorendo il superamento dei modelli tradizionali e promuovendo le catene di valore; contribuire alla mitigazione e all'adattamento dei cambiamenti climatici, associando alle attività più classiche di sensibilizzazione delle comunità locali, le azioni volte alla riduzione dei consumi energetici lungo tutta la filiera (dai pescherecci ai porti) e quelle riferite allo sviluppo di nuove opportunità economiche derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici;

salvaguardare le risorse acquatiche e della biodiversità - incluso il contributo alla riduzione dei rifiuti marini e alla promozione dell'economia circolare nelle attività di pesca e acquacoltura - e gestione delle aree marine protette;

promuovere interventi di turismo sostenibile ed eco-turismo, incentivando una migliore integrazione e coesistenza tra questo settore e le attività di pesca e acquacoltura - sempre nell'ottica della massima sostenibilità - contribuendo significativamente come fonte aggiuntiva al reddito degli operatori;

contribuire a porre in essere interventi legati all'innovazione e alla ricerca, stimolando la collaborazione proattiva tra gli operatori del settore e il mondo della ricerca, per favorire la diffusione di conoscenza, la raccolta di dati e informazioni, sperimentare azioni pilota, promuovere innovazioni di processo e prodotto a supporto delle attività di pesca e acquacoltura, sviluppare nuovi sbocchi di mercato, trasferire e testare innovazioni tecnologiche;

favorire il ricambio generazionale, l'imprenditorialità locale, la formazione, la diversificazione delle attività, l'inclusione sociale, promuovendo l'attrattività di queste professioni verso giovani, donne e migranti come fattore determinante per contrastare l'invecchiamento della forza lavoro, la dispersione delle conoscenze e lo spopolamento delle aree costiere;

promuovere il maggiore coinvolgimento del settore della pesca e dell'acquacoltura nel sistema di *governance* locale, favorendo l'istituzione di sedi e/o strutture di coordinamento e confronto tra le diverse istanze territoriali;

promuovere il coordinamento con altre strategie territoriali poste in essere da altri enti pubblici e privati e comunque rivolti allo sviluppo locale, anche attraverso la stipula di convenzioni e documenti programmatici ed attività di partenariato;

consentire la crescita di una economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere, del settore della pesca e acquacoltura;

garantire che le comunità nelle zone di pesca e acquacoltura sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali, turistiche ed ambientali;

rafforzare la competitività delle zone di pesca, e favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione delle pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca ed il turismo;

valorizzare le risorse naturali, culturali, le tradizioni popolari e marinare e gli antichi mestieri dell'area di riferimento;

favorire l'accesso a nuovi mercati e a nuove forme di commercializzazione, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre e mercati, eventi, in Italia e all'estero;

erogare direttamente o per il tramite di interposti enti, attività di formazione professionale;

svolgere attività e ricerche di mercato nel settore della pesca, acquacoltura e blue economy, analisi di settore e indagini statistiche, al fine di fornire consulenza e informazioni strategiche;

promuovere ed offrire servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese, ad enti e organizzazioni di categoria del settore pesca e acquacoltura nonché agli enti pubblici, nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;

partecipare direttamente a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentare progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/ Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati locali, regionali, nazionali e transnazionali;

promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale, di enti pubblici, piccole e medie imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nella SSL.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari connesse con la realizzazione degli scopi sociali; potrà infine partecipare ad altri organismi consorziati e associativi con oggetto affine o connesso al proprio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale.

Il capitale sociale è fissato in **euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote minime di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. Il capitale sociale della società è costituito dai rappresentanti degli interessi socio-economici dell'area territoriale oggetto della strategia, rispecchiandone una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile, comunque garantendo una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico. La rappresentatività è rispettata sia nella costituzione della compagine sociale, sia nella composizione degli organi decisionali.

Né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito degli organi decisionali.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte a favore di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio indicati nel successivo art. 8 e previa approvazione dell'organo amministrativo. Si applica la disciplina riportata al successivo articolo 6.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

In caso di riduzione del capitale derivante da recesso o da esclusione dei soci, i costi notarili ed accessori saranno a carico dei soci recedenti o esclusi.

È in ogni caso escluso il diritto di opzione.

Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da loro posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del c.c.. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2471bis c.c.

Articolo 6 -Ammissione di soci.

L'ammissione di soci avviene per acquisto di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale.

In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Organo Amministrativo, che dovrà tra l'altro verificare il permanere degli equilibri sociali, al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta.

L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 8 del presente Statuto.

Nella richiesta di ammissione, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno, ove approvato, nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria dei soci, a versare le quote sociali e successivamente tutte le spese generali sostenute dalla società per il suo ingresso.

Ciascun socio si impegna ai sensi dell'art. 2603 n.3 c.c.:

- a) ad agire in conformità degli accordi presi nei confronti della società o da quest'ultima nei confronti dei terzi;
- b) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;
- c) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio;
- d) al rispetto del regolamento, ove approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Finanziamento dei soci

I soci possono effettuare finanziamenti alla società nel rispetto della normativa vigente.

I finanziamenti con diritto a restituzione possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Articolo 8- Requisiti dei soci

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni, che svolgono attività di impresa o che assicurano una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico. Al fine di garantire l'espressione equilibrata dei vari attori socioeconomici del territorio, conformemente ai principi che presiedono l'attuazione del Reg. UE n.2021/1060, la compagine sociale è costituita da soci appartenenti ai seguenti ambiti:

Governance locale, Comuni ed altri Enti pubblici

Pesca, acquacoltura e settore ittico

Ambiente

Turismo

Settore produttivo (imprese)

Organizzazioni datoriali ed altri portatori di interessi collettivi

Ricerca e innovazione

Formazione

Inclusione sociale

Tutti i soci, loro amministratori e legali rappresentanti dovranno essere in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità tali da non determinare incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione od interdizione dai pubblici uffici, e non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31.12.2012 n.235 e successive modifiche od integrazioni.

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese o da comunicazioni scritte inviate dal socio alla società.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

I soci si obbligano a partecipare all'attività della società e alla scrupolosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, se emanato, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per il funzionamento della società il consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea, in sede di presentazione del bilancio di previsione, di stabilire una quota annuale contributiva dovuta dai singoli soci. Detta quota contributiva dovrà essere motivata a fronte di spese essenziali e per le quali non sia possibile ricorrere ad altre forme di copertura e, di norma, non potrà comportare un impegno economico eccedente il valore della quota di partecipazione del singolo socio moltiplicata per 1,5 (uno virgola cinque) salvo il diritto di recesso di cui all'articolo successivo.

Articolo 10 - Recesso

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano nei seguenti casi:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo della società;
- b) fusione o scissione;
- c) trasferimento della sede legale all'estero;
- d) proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;

- e) aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni esclusivamente a terzi;
- f) modifica dei diritti eventualmente attribuiti ai soci dall'atto costitutivo, riguardanti l'amministrazione della società;
- g) revoca dello stato di liquidazione;
- h) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- i) introduzione o rimozione di nuovi vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- l) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società.
- m) partecipazione diretta a nuovi programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli comunitari e/o nazionali e/o regionali.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nel caso in cui l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio di previsione, deliberi una quota consortile annua superiore a uno virgola cinque (1,5) volte la quota di capitale sociale sottoscritta. In questo caso il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal socio dissenziente entro sessanta giorni dalla data di delibera dell'assemblea e dal socio assente entro sessanta giorni dalla data di notifica della delibera assembleare di cui sopra.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Possono altresì recedere i soci che hanno perso i requisiti richiesti per l'ammissione.

I Comuni potranno recedere dalla società anche nelle seguenti ipotesi:

a) sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari che rendano la partecipazione alla società non consentita ovvero non coerente o funzionale alle finalità istituzionali ovvero prevedano regole societarie specifiche che confliggano con lo statuto;

b) decisioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o soggetti delegati da cui discendano effetti, vincoli od oneri non compatibili con lo specifico assetto normativo degli enti locali, ovvero con i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri economico, finanziari e patrimoniali, ovvero azioni non coerenti con la programmazione politico-gestionale. Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al consiglio di amministrazione della società entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Al recesso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale ed ancora esistente al momento del recesso e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso stesso.

Il rimborso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla data di efficacia del recesso. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, sempre nel rispetto del limite di partecipazione al capitale sociale così come riportato al precedente art. 5. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, resta privo di efficacia se la delibera che lo ha legittimato viene revocata o se viene deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11 - Esclusione

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed a tutte le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 8, cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati

dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

Per il rimborso, si applicano le disposizioni relative al recesso, esclusa però la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

TITOLO III ASSEMBLEE

Articolo 12 - Costituzione e competenze dell'assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati; le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che il consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione; in ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina e la revoca dell'organo di controllo e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina dei liquidatori e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dall'Organo Amministrativo almeno due volte all'anno e precisamente:

- per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) qualora vi siano i presupposti di legge, e
- per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità previste dal successivo art. 26,

mediante avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, e/o PEC (posta elettronica certificata) al domicilio dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; ovvero mediante qualsiasi altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del socio.

L'assemblea ordinaria o straordinaria si può svolgere anche in audio conferenza o audio videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della

società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. La convocazione dell'assemblea deve essere sottoscritta dall'organo amministrativo e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare; l'assemblea in seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno successivo a quella fissata per la prima convocazione.

Articolo 14 - Intervento e rappresentanza dei soci in assemblea

Gli enti e le società intervengono in assemblea in persona del legale rappresentante.

I soci, compreso il legale rappresentante di enti pubblici, privati, associazioni datoriali e di società, possono farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di cinque soci. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'allontanamento di uno o più soci nel corso dell'assemblea non può invalidarne la sua costituzione od impedirne il normale svolgimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero ancora dall'amministratore più anziano di età e, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea anche tra non soci e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori scelti nello stesso modo.

Le delibere dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel caso di assemblea straordinarie il verbale deve essere redatto da un notaio.

Articolo 15 - Deliberazioni dell'assemblea

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo e/o dall'organo di controllo.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, sono necessari la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza più uno del capitale sociale in prima convocazione; in seconda convocazione sono necessari la presenza, anche per delega, e

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

In ordine alla invalidità delle decisioni dei soci si applica l'art. 2479 ter del c.c.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 16 - Amministrazione della società

A livello decisionale i componenti dell'organo di amministrazione della società sono i rappresentanti degli interessi socio-economici dell'area territoriale oggetto della strategia, appartenenti al settore privato, al settore pubblico e alla società civile. Nella composizione dell'organo di amministrazione della società, è comunque garantita una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.

Ad ogni modo, né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di **cinque ad un massimo di undici membri**, nominati dall'assemblea dei soci e nel rispetto delle disposizioni sulla parità di genere.

La nomina dell'organo amministrativo potrà essere disciplinata da apposito Regolamento interno approvato dall'assemblea che comunque deve rispettare i limiti indicati nel presente articolo.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; l'assemblea può stabilire che gli amministratori durino in carica fino a revoca o a dimissioni. In ogni caso, gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, qualora l'assemblea non abbia provveduto in sede di nomina dell'intero consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più Vice Presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

Il Presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'organo di controllo purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci può riconoscere uno specifico compenso, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di partecipazione a bandi o avvisi pubblici che prevedono specifiche limitazioni in materia, si farà riferimento ai relativi parametri in essi previsti.

Agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici oppure con sistemi assicurativi o previdenziali).

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Per quanto compatibili e riferibili alla specifica tipologia societaria, trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17 - Adunanza del consiglio di amministrazione

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e con qualsiasi altro sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione. In quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Vice-direttore e/o il Direttore Tecnico della Società Consortile, se nominati, e/o eventuali consulenti esterni. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in audio conferenza o audio videoconferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri specificatamente individuati nell'avviso di convocazione, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino a prescindere dalla comunicazione testé citata.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

La funzione di segretario delle adunanze del consiglio di amministrazione può essere attribuita dallo stesso anche a persona che non faccia parte del consiglio.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo esercita la funzione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale di natura ordinaria e straordinaria fatta eccezione delle decisioni riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 19 - Amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione potrà delegare alcuni dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione che assumerà la carica di amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il consiglio può sempre impartire direttive all'Amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; non possono essere delegati: la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, le decisioni in ordine alla fusione e scissione.

L'Amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere all'amministratore delegato che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il presidente e/o l'amministratore delegato vogliono compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.

Articolo 20 - Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, all'amministratore delegato. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V CONTROLLO

Articolo 21 - Sindaco e revisione legale dei conti

L'assemblea può nominare, ai sensi dell'art. 2477 del c.c., determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo e/o un revisore.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali, scadendo alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale; ove costituito in forma collegiale, ha funzioni di revisione legale dei conti. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del

termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso fissato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

In presenza di organo di controllo monocratico i riferimenti del presente statuto ai sindaci si intendono relativi al sindaco unico.

Articolo 22 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Articolo 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società l'approvazione del bilancio può essere fatta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; le particolari esigenze di cui sopra devono essere espresse dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite.

Art. 24 Bilancio di previsione

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Organo Amministrativo predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e propone l'entità delle relative quote consortili a carico dei soci in funzione delle attività previste che confluiranno nel fondo consortile. Le quote annue consortili possono anche non essere proporzionali al valore del capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio è tenuto a provvedere al versamento della propria quota annuale consortile entro il termine stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è sottoposto al parere consultivo dell'organo di controllo se nominato ai sensi dell'art. 23 del presente statuto, da tenersi entro il 20 novembre ed è approvato definitivamente dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre.

Articolo 25- Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria anche attraverso l'incremento del patrimonio netto aziendale.

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause determinate dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri. Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'articolo 2487 del Codice Civile. I liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese. Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del capo VIII relativo alle società a responsabilità limitata.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. La raccomandata può essere effettuata anche a mano.
- O tramite posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice indirizzo mail del destinatario; le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso il registro delle imprese e, in mancanza, comunicati per iscritto alla società. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Articolo 28- Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Articolo 29- Nozione di controllo

Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "società controllate e collegate", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 30- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di società consortili (2615 ter c.c.) e delle società a responsabilità limitata di cui al capo VII del titolo V del Libro quinto del Codice Civile.